



Città di Cuornè

Città Metropolitana di Torino

**SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
PROTEZIONE CIVILE**
Servizio Pianificazione Urbanistica

**GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI
CANISCHIO, CUORGNÈ, FAVRIA, PERTUSIO,
PRASCORSANO, SAN COLOMBANO BELMONTE, VALPERGA**

PROCEDIMENTO COMUNE DI CUORGNÈ

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

(Art. 146 comma 9 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e s.m. e i. – Art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008 - D.P.R. n. 31 del 13.02.2017)

N° 4/2023

**RICHIEDENTE: BASOLO Lionello nato a Torino il 16.04.1970, C.F.: BSLLLL70D16L219W
in qualità di proprietario residente in Località Ronchi Inferiore n. 40 – Fraz. Salto**

**OGGETTO: Realizzazione nuove opere (copertura) in fabbricato unifamiliare
Cuornè (To), Località Ronchi Inferiore n. 40 – Fraz. Salto**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto del Sindaco n. 18 in data 29.03.2022 con il quale al sottoscritto è stata assegnata la responsabilità del Settore Pianificazione territoriale – Attività produttive – Protezione civile dell'Ente;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Premesso che:

– l'art. 146 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, prevede *l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere nelle aree di interesse paesaggistico*;

– la Regione Piemonte in data 01.12.2008 ha promulgato la L.R. n. 32 disciplinante: Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137";

– la L.R. n. 32/2008 prevede al comma 2 dell'art. 3, che per ogni tipo di intervento diverso da quanto previsto al comma 1 dell'articolo stesso, l'autorizzazione paesaggistica è delegata ai Comuni, che si avvalgono delle competenze tecnico scientifiche di una commissione denominata "Commissione Locale per il Paesaggio", da costituirsi in forma singola o associata;

– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2009 veniva istituita la Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi della LR. 32/2008, della Delibera della Giunta Regionale in data 01.12.2008 n.34-10229, modificata dalla deliberazione n. 58-1031 del 16 dicembre 2008 e veniva approvato il Regolamento di Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio;

– con Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 veniva emanato il "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;

Visto:

– l'istanza pervenuta in data **17.11.2022** (pec del 14.11.2022) al prot. **22330**, quale endoprocedimento dell'istanza di Permesso di Costruire in sanatoria avente n. di registro 34/2022 e n. di registro delle pratiche paesaggistiche 32/2022, e successive integrazioni prot. **22196** del **16.11.2022**, da parte del Sig. **Basolo Lionello**

nato a Torino il 16.04.1970, C.F.: BSLLLL70D16L219W, residente in Località Ronchi Inferiore n. 40 – Fraz. Salto, Cuornè (To), volta all'ottenimento di autorizzazione paesaggistica per **“Realizzazione nuove opere (copertura) in fabbricato unifamiliare”** ubicazione Cuornè, Località Ronchi Inferiore n. 40 – Fraz. Salto, Cuornè (To) e precisamente sul mappale identificato al C.T. al Foglio 16/SA Numero 737;

Dato atto che:

– con la stessa istanza di Permesso di Costruire pervenuta in data **17.11.2022** (pec del 14.11.2022) al prot. **22330**, il Richiedente ha presentato endoprocedimento per accertamento di compatibilità paesaggistica per **“Opere realizzate in difformità alla Licenza Edilizia n. 378/76 del 13.01.1977”**, relativo al medesimo immobile;

– con n. **3/2023** in data **22.02.2023** veniva rilasciato provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs 42 del 22.01.2004 e s.m. e i., relativo all'endoprocedimento di cui al punto precedente;

Visto altresì il parere favorevole in data **28.11.2022** espresso da parte della Commissione Locale per il Paesaggio relativo all'istanza di cui al punto precedente, a condizione che:

“non venga realizzato il prolungamento del tetto sul terrazzo”

Dato atto che:

– con nota prot. **23551** del **06.12.2022** veniva richiesto parere di competenza alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, completo di relazione ex art. 146 c. 7 del D.Lgs 42/2004;

– con nota prot. **23587** del **06.12.2022** venivano comunicati al Richiedente i pareri della Commissione Locale per il Paesaggio e della Commissione Edilizia, oltretutto richieste integrazioni;

– ai sensi del citato D. Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146, al prot. **25253** del **30.12.2022** perveniva da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio parere vincolante:

“favorevole all'intervento facendo proprio il parere della Commissione Locale per il Paesaggio ed a condizione che i pannelli abbiano pellicola antiriflesso e che gli stessi vengano rimossi a fine esercizio”;

– al prot. **155** del **03.01.2023** pervenivano le richieste integrazioni da parte del richiedente, tra cui documentazione grafica recepente le condizioni della Commissione Locale per il Paesaggio e della Commissione Edilizia;

Vista la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento, da cui emerge che è stata verificata la compatibilità paesaggistica dell'intervento di che trattasi e che pertanto ricorrono i presupposti per il rilascio della autorizzazione paesaggistica richiesta con l'istanza succitata;

Accertato che in data 14.11.2022 con quietanza di riscossione n. 10602 Banca Unicredit Banca – Sede di Cuornè è stata versata la somma pari ad **€ 60,00** per diritti di segreteria, come previsto dalla D.G.C. n. 153 del 01.12.2021;

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e s.m. e i.;

Visto il D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la L.R. n. 32 del 01.12.2008 - Provvedimenti urgenti di adeguamento al D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”;

Visto il D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 ad oggetto “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;

AUTORIZZA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i. e dell'art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008, le aventi titolo:

**BASOLO Lionello nato a Torino il 16.04.1970, C.F.: BSLLLL70D16L219W
in qualità di proprietario residente in Località Ronchi Inferiore n. 40 – Fraz. Salto**

all'esecuzione dei lavori oggetto dell'istanza pervenuta in data **17.11.2022** (pec del 14.11.2022) al prot. **22330**, quale endoprocedimento dell'istanza di Permesso di Costruire in sanatoria avente n. di registro 34/2022 e n. di registro delle pratiche paesaggistiche 32/2022, e successive integrazioni prot. **22196** del **16.11.2022** e prot. **155 del 03.01.2023**, volta all'ottenimento di autorizzazione paesaggistica per l'intervento di **“Realizzazione nuove opere (copertura) in fabbricato unifamiliare”** ubicazione Cuornè, Località Ronchi Inferiore n. 40 – Fraz. Salto, Cuornè (To) e precisamente sul mappale identificato al C.T. al Foglio 16/SA Numero 737, sulla base dei seguenti elaborati, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Tavola 1 – prot. 22196 del 16.11.2022;
- Tavola 2 – prot. 155 del 03.01.2023;
- Tavola 3 – prot. 155 del 03.01.2023;
- Tavola 4 - prot. 155 del 03.01.2023;
- Tavola 5 – prot. 22330 del 17.11.2022
- Allegato 1: Documentazione fotografica - prot. 22196 del 16.11.2022;
- Allegato 2: Relazione paesaggistica – prot. 22196 del 16.11.2022;
- Allegato 3: Allegati grafici – prot. 22196 del 16.11.2022;

Restano ferme le seguenti condizioni della Commissione Locale per il Paesaggio contenute nel parere favorevole in data **28.11.2022** (recepite con la documentazione integrativa pervenuta al prot. 155 del 03.01.2023):
“non venga realizzato il prolungamento del tetto sul terrazzo”

Restano ferme le seguenti condizioni della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio contenute nel parere vincolante favorevole pervenuto al prot. **3385** del **15.02.2023** (recepite con la documentazione integrativa pervenuta al prot. 155 del 03.01.2023):

“favorevole all'intervento facendo proprio il parere della Commissione Locale per il Paesaggio ed a condizione che i pannelli abbiano pellicola antiriflesso e che gli stessi vengano rimossi a fine esercizio”;

La presente autorizzazione non costituisce titolo a dare corso ai lavori, a tal fine assumerà validità idoneo provvedimento presentato e/o rilasciato dal S.U.E. del Comune di Cuorgnè per l'intervento in oggetto.

La presente autorizzazione sarà trasmessa alla Soprintendenza ed al richiedente ed è immediatamente efficace.

L'autorizzazione è valida cinque anni a partire dalla data del rilascio, ai sensi del D. Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 4, trascorsi i quali l'esecuzione dei lavori progettati e non ancora eseguiti dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Eventuali variazioni nelle modalità di realizzazione degli interventi in progetto che dovrebbero rendersi necessari, entro il periodo di validità della presente autorizzazione, andranno preventivamente autorizzati dall'Ente scrivente.

Si precisa che l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata solo sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico per l'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità, e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.

Avverso la presente autorizzazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla L. 06.12.1971, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Cuorgnè, lì 22 febbraio 2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Mauro MALANO
Firmato digitalmente

MF/